L.R. 14.9.1999, n. 77 art. 23

DIPARTIMENTO: POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo - Avezzano - DPD023

Ufficio: <u>Programmazione Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva, Misure di Protezione Passive delle Colture e degli Allevamenti dai Predatori Selvatici, Risarcimento danni da Fauna Selvatica.</u>

L'Estensore Antonella Gabini (firma)	Il Responsabile dell'Ufficio Dr.ssa Antonella Gabini (firma)	Il Dirigente del Servizio (Vacat) Dr. Antonio Di Prolo (firma)
Il Direttore regionale Dr. Antonio Di Paolo (firma)		Il Componente la Giunta Dr. Dino Pepe (firma)
Approvato e sottoscritto:	······································	
Il Segretario della Giunta F.to Avv. Daniela Valenza (firma)		Il Presidente della Giunta F.to Dott. Luciano D'Alfonso (firma)
Copia conforme all'originale per u	so amministrativo) "
2 3 0 g		
L'Aquila, lì	II Dirig	gente del Servizio Affari della Giunta BADIA COCIANO (firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 11 AGO.	2017 Deliberazion	ne N	439	9
L'anno			del mese di	±
negli uffici della Regione Abru	zzo, si è riunita la G	iunta Region	ale presieduta dal Sig.	Presidente
	Dott. Lucián	o D'ALFONS	SO	
con l'intervento dei component				
	F	A	9	
1. LOLLI GIOVANNI				
2. DI MATTEO DONAT	0	X \square		
3. GEROSOLIMO ANDR	LEA [$\mathbf{z} = \mathbf{z}$		
4. PAOLUCCI SILVIO		× 🗆	r 2	
5. PEPE DINO				į.
6. SCLOCCO MARINEL	LA	\mathbf{X}		,
		9 ,	e e	
7	Svolge le funzi	oni di Segret	ario	
	Daniela	Valenza	<u> </u>	

OGGETTO

Oggetto: Approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2017-2018 in applicazione dell'art. 43 della L.R. 28 gennaio 2004 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE:

VISTA la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" emanata in recepimento della Direttiva Uccelli n. 79/409/CEE del 1979 e ss.mm.ed ii.;

VISTA la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" ed in particolare l'art. 43, c. 4;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, sulla base del quale in tutta la comunità in funzione del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale;

RILEVATO che, allo scopo di orientare le scelte dei diversi Paesi membri in materia faunisticovenatoria, la Commissione Europea ha adottato il documento denominato "Key Concepts of article 7 (4) of Directive 79/409/EEC on Periodo of Reproduction and premptial Migration of Humtable Bird Species in the EU";

VISTO il Reg.reg. n°5 /2014 e s.m.i per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

TENUTO CONTO che l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

VISTI i documenti dell'ISPRA denominati "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e "Guida per la stesura dei calendari venatori";

DATO ATTO che la Regione deve provvedere alla emanazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2017-2018 (di seguito Calendario);

RILEVATO che in data 13 aprile 2017 si è provveduto a tal fine ad acquisire l'avviso della Consulta Regionale della Caccia sulla proposta di Calendario venatorio, il cui processo verbale di seduta è pubblicato sul sito della regione Abruzzo sottosezione caccia e pesca;

DATO ATTO che, ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 4, sulla proposta di Calendario è stato richiesto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale –ISPRA, che lo ha reso in conformità dell'accluso parere allegato 1;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357 del 8 settembre 1997, la proposta di Calendario deve essere altresì sottoposto a valutazione di incidenza ambientale (VINCA;

RILEVATO che:

il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, con Giudizio
n. 2795 del 22/06/2017 (allegato 2), ha espresso parere favorevole sul Calendario, formulando
all'uopo alcune prescrizioni;
con nota DPD023 prot. RA /0179973/17 del 06/07/2017 è stata richiesta la revisione di parte
delle prescrizioni riportate nel giudizio reso n. 2795/2017 (allegato 3);
all'esito del riesame, il Comitato VIA ha accolto una parte delle istanze del Dipartimento, come
da Giudizio n°2807 del 25/07/2017 (allegato 4);

DATO ATTO che nella relazione unita come allegato 5 sono specificate sia le modalità di trattazione delle prescrizioni formulate dall'ISPRA sui diversi aspetti del Calendario su cui il predetto Istituto si è soffermato con raccomandazioni puntuali, sia le modalità di recepimento del giudizio VINCA;

RITENUTO per quanto sopra esposto di approvare il Calendario venatorio 2017-2018 unito come allegato 6 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto, sottoscrivendolo;

VISTA la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Calendario Venatorio Regionale 2017-2018

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) di approvare il Calendario Venatorio Regionale 2017-2018 (allegato 6);
- 2) Di pubblicare il presente deliberato sul sito internet regionale http://www.regione.abruzzo.it/caccia;
- 3) Di dare atto che gli allegati dal n. 1 al n. 6 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Avverso il presente atto è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.

Allegati:

- 1. parere ISPRA prot. n. 26737/T-A11 del 31/5/2017;
- 2. Giudizio VINCA n. 2795 del 22/06/2017;
- 3. nota DPD023 prot. RA/0179973/17 del 06/07/2017
- 4. Giudizio VINCA n°2807 del 25/07/2017;
- 5. Relazione al calendario venatorio 2017-2018
- 6. calendario venatorio 2017-2018




DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

berazione n. del della d

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2017-2018







SOMMARIO

O A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA	3
DEDTID A GENERALE (Lottobre)	
O B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI	4
GIORNATE E ORARI DI CACCIA	4
ARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE	4
AKNIEKE GIUKNALIEKU E STAGIONALE	5
ALLENAMENTO E USO DEI CANI	
CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE	5
DBBLIGHI DEL CACCIATORE	
DIVIETI	
O C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNIT	IARIA
), ZÓNE PATOM	6
ITIVITA' VENATORIA ZONA PATOM	6
TIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC E ZPS	7
RESCRIZIONI E DIVIETI	
O D) CACCIA ALLA BECCACCIA	8
O E) CACCIA ALLA COTURNICE	
O E) CACCIA ALLA COTURNICE	
PO F) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA	9
иміsśioni	9
SSERINO UNICO	9
MMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)	9
PO G) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2017/2018	3 11





Nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria è regolata dalle prescrizioni che seguono:

CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

1. APERTURA GENERALE (1 ottobre)

Quaglia (Coturnix coturnix): dal 1 fino al 30 ottobre 2017.

Fagiano (*Phasianus colchicus*): dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2017 con un prelievo massimo di due capi per cacciatore; dal 2 dicembre 2017 al 18 gennaio 2018 la caccia è consentita solo nelle unità territoriali di gestione (aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato delle popolazioni, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo che consentono il rispetto del piano programmato. Il piano deve avere il parere favorevole dell'ISPRA. Il prelievo della specie è consentita altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L.157/92, art.18.

Lepre (Lepus europaeus): dal 1 ottobre al 14 dicembre 2017; su richiesta della Regione l'ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italica (Lepus corsicanus) e lepre europea (Lepus europaeus), in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della lepre europea (L. europaeus) in cui è consentito il prelievo della specie con l'obbligo di segnalazione all'ATC, da parte dei cacciatori di ogni capo di lepre abbattuto che dovrà essere esaminato dai tecnici dell'ATC o della Regione con il supporto dell'ISPRA. Nell'area a) e nei comuni dell'area b) è vietato il ripopolamento di lepri.

Volpe (Vulpes vulpes): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017; dal 1 al 31 gennaio 2018 il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita predisposte dagli ATC sentite la Regione;

Starna (Perdix perdix): dal 1 ottobre al 30 novembre 2017; l'avvio del prelievo è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani adottati dagli ATC da rendere pubblici attraverso pubblicazione sul profilo internet dell'Ambito e trasmissione alla Regione, entro e non oltre la data del 15 settembre 2017; in caso di mancata predisposizione o pubblicazione dei Piani, la caccia alla specie non è consentita. Il monitoraggio e la reintroduzioni delle popolazioni devono essere conformi al Piano d'azione Nazionale per la starna. La caccia è vietata all'interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzate alla stabilizzazione della specie. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

Beccaccia (Scolopax rusticola): dal 1 ottobre al 10 gennaio 2018 il prelievo è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al capo **D-Beccaccia**.

Coturnice (Alectoris graeca): dal 1 ottobre al 30 novembre 2017 esclusivamente con le prescrizioni di cui all'CAPO E-Coturnice.

Cinghiale (Sus scrofa): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017. La caccia è consentita secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 e s.m.i; la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo può essere attuata con le modalità e le tempistiche di cui al successivo Capo B) punto 4.

Merlo (Turdus merula): Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017.

Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus)): dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018.

Tortora (Streptopelia turtur): dal 1 al 30 ottobre 2017 in forma vagante.

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Gazza (Pica pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius): dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018; il prelievo è possibile anche in forma vagante; dal 21 al 31 gennaio 2018 esclusivamente in appostamento fisso o temporaneo e senza del cane

Colombaccio (Columba palumbus): dal 1 ottobre 2017 al 10 febbraio 2018; dal 21 gennaio al 10 febbraio 2018, solo da appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento, come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie.



Alzavola (Anas crecca), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Germano reale (Anas platyrhynchos), Marzaiola (Anas querquedula), Moriglione (Aythya ferina), Beccaccino (Gallinago gallinago), Pavoncella (Vanellus vanellus), Porciglione (Rallus aquaticus): dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018.

Allodola (Alauda arvensis): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017;

CAPO B) ESERCIZIO ALLA CÁCCIA - OBBLIGHI - DIVIETI

1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA

- a. L'attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.
- b. La caccia al cinghiale è consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo art. 4, nelle giornate di mercoledì, sabato, domenica. e festivi infrasettimanali. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre e l'ATC può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì.
- c. La caccia a starna, fagiano e lepre è consentita tre giorni settimanali a scelta, con il divieto di esercitare il prelievo il lunedì se continuativo con le due precedenti giornate di caccia del sabato e della domenica.
- d. All'interno dei distretti di gestione della Coturnice il prelievo venatorio di tutte le specie cacciabili è autorizzato a partire dal 1 ottobre 2017.
- e. Dal 21 gennaio fino al termine della stagione venatoria la caccia è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo da esercitarsi ad una distanza superiore a 500 metri da zone umide frequentate da uccelli acquatici (laghi, bacini artificiali, aree di foce) da pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli.
- f. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
 - dal 1 al 28 ottobre : Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00 (termine ora legale)
 - dal 29 ottobre al 15 novembre: Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15 (inizio ora solare)
 - dal 16 al 30 novembre: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:00
 - dal 01 al 15 dicembre: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:40
 - dal 16 al 31 dicembre: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:45
 - dal 01 al 15 gennaio: Inizio ore 06:00 / Termine ore 17:15
 - dal 16 al 31 gennaio: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:45
 - dal 1 al 10 febbraio: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:45
- g. La caccia alla beccaccia ha inizio un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari sopra indicati.

2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 26 della L.R. 10/2004, ogni cacciatore, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia, può abbattere due capi di selvaggina stanziale e 15 capi di selvaggina migratoria, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti:

Fauna stanziale:

- Cinghiale: n. 2 capi giornalieri;
- Lepre: n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;
- Coturnice: 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
- Fagiano e Starna: n. 2 capi giornalieri di cui di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistico Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.
- Volpe: n.2 capi giornalieri e n. 50 stagionali;

Fauna migratoria

- Tortora: n. 5 capi giornalieri e n. 20 stagionali;
- Quaglia: n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;





 Beccaccia: n. 3 capi giornalieri fino al 31 dicembre 2017. Dal 1 al 10 gennaio 2018 il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 2 capi; per un massimo di n. 20 capi stagionali

Allodola: n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali;

- Colombaccio: n. 10 capi giornalieri; dal 1º al 10 febbraio 2018 n. 5 capi giornalieri;

Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello: n. 15 capi giornalieri;

- Merlo: n. 5 capi giornalieri;

- Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia: n. 5 capi giornalieri e n.50 stagionali.

Folaga, Gallinella d'acqua, Moriglione: n.5 capi giornalieri;

- Beccaccino, Alzavola, Fischione, Germano reale e Marzaiola: n. 8 capi giornalieri e n. 25 capi stagionali;

- Porciglione: n. 2 capi giornalieri e 25 capi stagionali;

- Pavoncella: n. 5 capi giornalieri;

3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI

- a. Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004, l'allenamento dei cani da caccia è consentito, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un ATC della regione Abruzzo. In conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, l'allenamento dei cani da caccia è consentito nei 30 giorni che precedono l'apertura della caccia. L'allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali, lungo i corsi d'acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati l'allenamento, l'uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.
- b. Resta vietata ogni attività di allenamento e utilizzo dei cani nelle giornate di silenzio venatorio di martedì e venerdì e in orari pomeridiani oltre le ore 19:00. L'allenamento dei cani è altresì vietato nelle aree di sovrapposizione delle popolazioni di lepre italica (Lepus corsicanus) e lepre europea (Lepus europaeus) indicate dall'ISPRA.
- c. L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.
- d. I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina.
- e. Nel mese di gennaio l'utilizzo del cane per la ricerca e lo scovo della selvaggina è consentito solo per la caccia alla beccaccia. Per le altre specie cacciabili a gennaio è consentito l'utilizzo del cane solo per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

La caccia di selezione è regolata dall'art. 18 della Legge 157/92 e dall'art. 11- quaterdecies, c.5, della Legge 248/2005.

5. OBBLIGHI DEL CACCIATORE .

- a. Il cacciatore deve munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino unico di abbattimento, valevole per tutto il territorio regionale, rilasciato, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC presso il quale risulta iscritto. Anche per il cacciatore che abbia rinunciato all'ambito d'iscrizione, il tesserino viene rilasciato dall'ambito di appartenenza (residenza o nascita). Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.
- Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito Web caccia della regione Abruzzo
- c. Entro il termine perentorio del 15 marzo 2018, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve provvedere al versamento della quota di partecipazione all'ATC di residenza.
- d. Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d'abbattimento la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si è realizzato alcun abbattimento.
- e. Il cacciatore deve annotare, subito dopo l'abbattimento e in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l'abbattimento. Nel caso di deposito del capo abbattuto, l'annotazione sul tesserino deve essere cerchiata.
- f. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti pratichino la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per

M____5)



l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.

g. E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all' ISPRA - (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Regione nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.

6. DIVIETI

- a. E' vietata l'attività venatoria nei periodi e nei territori in cui il terreno sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo A) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi e stagni purché non completamente ghiacciati e ad una distanza massima di metri 50 dalle rispettive rive, esclusivamente in appostamento temporaneo e senza l'ausilio del cane con l'obbligo di raggiungere e abbandonare il sito con arma scarica in custodia; in caso di innevamento prolungato la Regione può sospendere ogni attività venatoria pubblicandone l'avviso sul sito web dell'Ente.
- b. E' vietata l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale.
- c. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall'area stessa. Al fine di sensibilizzare il mondo venatorio sui rischi di avvelenamento da piombo per persone ed animali, si rende obbligatorio il link, alla pubblicazione dell'ISPRA, sui siti della Regione degli ATC.
- d. E' vietato l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani", ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (Milvus milvus) e nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (Gyps fulvus): Acciano, Aielli, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Goriano Sicoli, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pescina, e Tornimparte. Fatto salvo a quanto previsto per i comuni ricadenti nei siti Sic elencati al Capo C) punto 2 lettera c.. E' obbligatoria la pubblicazione del Sito IBA 115 nei siti web degli ATC interessati.
- e. Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda l'utilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.
- f. Al fine di evitare il disturbo sui dormitori di nibbio reale nel territorio dei comini di Torricella Peligna, Atessa, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, San Buono e Cupello, la caccia al cinghiale in braccata termina alle 14:30.
- g. L'utilizzo della carabina è vietata per la caccia alla volpe.

<u>CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE PATOM.</u>

Fatti salvi i territori sottoposti a tutela, nei quali è vietata qualunque forma di caccia, l'attività venatoria nei SIC, nelle ZPS e nelle zone PATOM è consentita nei periodi indicati nei precedenti capi A) e B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.

1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA PATOM

Il prelievo venatorio nella zona PATOM, distinta in zona ZPE (C1 e C2) e Zona di connessione e allargamento, d'ora in avanti denominata ZPC, individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva", è consentito secondo le seguenti disposizioni.

a. Cinghiale: la specie è cacciabile dal 1 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica. L'esercizio della caccia è consentito con le seguenti modalità:

Zona ZPE C1

caccia in girata con limiere abilitato ENCI;

Zona ZPE C2

caccia collettiva con un solo cane.

Zona ZPC

caccia collettiva con un solo cane. Dal 16 dicembre al 31 gennaio è consentita anche la caccia collettiva con l'utilizzo di tre cani per squadra. La giornata di caccia in forma collettiva con l'utilizzo di tre cani ha inizio con

AURUZZO

l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 9.00 con il posizionamento delle poste, solo successivamente con lo svolgimento della braccata (comma 31 art.1 RR n. 5/2014).

Qualora dal PNALM sia segnalata la presenza di Orso in determinate zone, l'ATC provvede alla sospensione della mini braccata nelle medesime zone

b. Lepre: Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alla lepre è consentita dal 01 ottobre al 14 dicembre 2017 con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A), ad equipaggi che impiegano massimo due cani da seguita. Possono essere impiegati quattro cani solo se la muta ha il brevetto rilasciato dall'ENCI. E' consentito l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.)

c. Volpe: Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alla volpe è consentita dal 1 novembre al 31 gennaio 2018, solo durante la caccia di selezione al cinghiale in postazione fissa, in girata o con un solo cane.

d. Coturnice: Zona ZPE e Zona ZPC

La specie è cacciabile dal 1 ottobre al 30 novembre 2017 con le prescrizioni di cui all'All.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca.

e. Altre specie: Zona ZPE e Zona ZPC

La caccia alle singole specie è possibile con i periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

2. ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC E ZPS

- a. Nelle seguenti aree SIC della Provincia de L'Aquila e Chieti in cui è stata accertata la presenza dell'orso bruno (Ursus arctos) ad esclusione di quelle ricadenti nella zona PATOM, la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la Zona ZPE C1 del PNALM del presente capo C, salvo per la lepre per la cui caccia non possono essere utilizzati più di due cani:
 - SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallelonga (solo per la parte esterna alla "zona PATOM") (Cod. Natura 2000: IT7110205);
 - SIC Boschi fra Civita D'Antino e Monte Cornacchia (solo per la parte esterna "zona PATOM") (Cod. Natura 2000: IT7110205);
 - SIC Monte Sirente e monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
 - SIC Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa (Cod. Natura 2000: IT7/1/0207);
 - SIC Serra Secca-Cima Vallevona (Cod. Natura 2000: IT7110207);
 - SIC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta (Cod. Natura 2000: IT7/1/0207);
 - SIC Monna Rosa-Monte Viperella (Cod. Natura 2000: IT7110207);
 - SIC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
 - SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT71140212).
- b. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, mentre dal 20 gennaio 2018 l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:
 - SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091);
 - SIC Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco (Cod. Natura 2000: IT7/40/17);
 - SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT7140212);
 - SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna (Cod. Natura 2000: IT7140214);
 - SIC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7/1/0206);
 - SIC Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara (Cod. Natura 2000: IT7130105)
 - SIC Calanchi di Atri (Cod. Natura 2000: 1T7120083)





- c. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Grifone, la caccia non è consentita con l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo:
 - SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000; IT7110091);
 - SIC Monte Salviano (cod. Natura 2000 IT 7110092)
 - SIC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7/1/0206);
 - SIC Monti Simbruini (cod. Natura 2000 IT 7110207)
- Nelle aree SIC e ZPS la caccia al tordo sassello termina al 10 gennaio 2018;
- e. Nelle aree SIC e ZPS la caccia alla beccaccia termina al 31 dicembre 2017
- f. Nelle aree SIC ricadenti in zona ZPC (SIC IT110099; SIC IT 7110100 SIC IT 7110204) la caccia in mini braccata deve essere autorizzata dall'ente gestore dell'area su richiesta degli ATC interessati.
- g. Nella ZPS "Parco Regionale Sirente Velino" la caccia in mini braccata deve essere autorizzata dall'ente gestore dell'area.
- h. Nelle aree SIC presenti all'interno dell'IBA 115 è vietato l'uso delle munizioni al piombo. Gli ATC Chietino lancianese e Vastese, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito le cartine delle suddette aree.
- i. Nelle aree SIC e ZPS è vietata la caccia alla tortora, pavoncella e moriglione.

3. PRESCRIZIONI E DIVIETI

Allenamento e uso dei cani. non è consentito l'allenamento di cani da caccia prima dell'apertura della caccia. I cani impegnati nelle zone di presenza dell'Orso devono essere vaccinati con un vaccino tetravalente comprendente anche il cimurro.

Altri divieti

- ✓ E' vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04;
- ✓ E' vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
- ✓ E' vietata la caccia nelle aree poste nelle vicinanze delle tane di svernamento dell'Orso segnalate dal PNALM.
- ✓ E' vietata la caccia vagante dal 1º gennaio nei siti SIC e ZPS non ricompresi nella ZPE e nella ZPC.

CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA

Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, è fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed all'interno degli Istituti di protezione istituiti ai sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. L'attività di monitoraggio può essere effettuata esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attività formative coerenti con le direttive tecniche all'uopo stabilite dall'ISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale. La Regione promuove e stipula, entro il 15 novembre, anche accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento.

La Regione Abruzzo, provvede a sospendere il prelievo della beccaccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate dal Protocollo elaborato dall'ISPRA per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia. Il provvedimento di sospensione e di riattivazione del prelievo venatorio è comunicato agli ATC attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito Caccia della regione (https://www.regione.abruzzo.it/caccia/)

La caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- a. La caccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- b. Entro il 20 febbraio 2018, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.

CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE

La caccia alla Coturnice (Alectoris graeca) è esercitabile dal 1 ottobre al 30 novembre 2017 nei soli giorni di giovedì, sabato e domenica, esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

a. Il prelievo della Coturnice è consentito a partire dal 1° ottobre nei soli Distretti di gestione individuati dalla Regione tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale degli ATC, sulla base di Piani di abbattimento che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA e modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico della Regione ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;

b. Nella ZPE del PNALM, nelle zone SIC e ZPS sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cereamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cereamente di municipalita delle razze da ferma o da cereamente di municipalita delle razze da ferma o da cereamente di municipalita delle razze da ferma o da cereamente di municipalita delle razze da ferma o da cereamente di municipalita delle razze da ferma o da cereamente di municipalita delle razze da ferma o da cereamente di municipalita delle razze da ferma o da cereamente di municipalita delle razze da ferma o da cereamente di municipalita delle razze da ferma o da cereamente delle delle delle razze da ferma o da cereamente delle de

8



- c. All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo.
- d. I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria, entro il 16 settembre 2017, sono tenuti a comunicare all'ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di "partecipazione al prelievo di coturnice", i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Regione.
- e. Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Regione e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.
- f. Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica della Regione, sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sforamento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.

CAPO F) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA

1 AMMISSIONI

Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l'ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell'8% per le ammissioni dei cacciatori fuori regione, possono effettuare ulteriori ammissioni dei cacciatori fuori regione nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell'indice di densità venatoria.

2. TESSERINO UNICO

h. È fatto obbligo agli ATC predisporre un tesserino di abbattimento unico, valevole per tutto il territorio regionale, che deve contenere le informazioni minime indicate dalla Regione. Il tesserino deve essere consegnato dall'ATC ai cacciatori iscritti (residenti), ammessi (non residenti in Regione) ai sensi dell'art 28, comma 4 L.R. 10/2004, e deve essere riconsegnato all'ATC che ha provveduto alla consegna.

L'ATC provvede alla consegna del tesserino anche ai cacciatori residenti che hanno rinunciato all'iscrizione allo stesso e che sono stati ammessi in altri ATC.

Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono stati ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.

Gli ATC della Regione Abruzzo hanno l'obbligo di utilizzare la piattaforma informatica indicata dalla Regione per la raccolta e gestione dei dati degli abbattimenti.

I dati di abbattimento nella piattaforma informatica devono essere inseriti entro e non oltre il 30 aprile 2018.

3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)

- a) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
- b) Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito caccia della Regione, a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L'ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, e.mail o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
- c) L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
- d) Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
- e) Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
- f) Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicatione.



- ATC L'Aquila "01L"
- ATC Avezzano "02L"
- ATC Barisciano "03L"
- ATC Subequano "04L"
- ATC Sulmona "05L"
- ATC Roveto-Carseolano "06L"
- ATC Pescara "07L"
- ATC Chetino-Lancianese "08L"
- ATC Vastese "09L"
- ATC Salinello "10L"
- ATC Vomano "11L"
- g)L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.
- h)I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Regione concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile 2018.






CAPO G) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2017/2018

Specie	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO
Quaglia	dal 01 al 30				
Fagiano	dal 01	al 30	dal 02 (1)	al 18 (1)	
Lepre comune	dal 01		al 14		
Volpe	dal 01		al 31	dal 01 al 31 (²)	
Starna	dal 01 (3)	al 30(3)			
Beccaccia	dal 01(5)			10 (5) (8)	
Coturnice	dal 01 (4)	al 30 (4)			
Cinghiale	dal 01		al 31		
Merlo	dal 01		al 31		
Cesena Tordo bottaccio Tordo	dal 01			al 10(7)	
sassello.		Kerak makin di		al 20	
Tortora	Dal 01 al 30				
Cornacchia grigia	dal 01	Applications are		al 20	
Gazza Ghiandaia				dal21 ⁽⁶⁾ al 31 ⁽⁶⁾	
Colombaccio	dal 01	and the same of th		al 20 dal21 (6)	al 10 ⁽⁶⁾
Alzavola, Beccaccino, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Moriglione. Pavoncella. Porciglione.	dal 01			al 20	
Allodola	dal 01	DESCRIPTION AND STREET	al 31	/	

NOTE

- (1) Prelievo consentito nei soli Distretti di gestione dove si realizza il monitoraggio delle popolazioni. Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie il prelievo del Fagiano è consentito nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.
- (2) il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita stabilite dagli ATC, sentite la Regione.
- (3) La caccia alla starna è subordinata all'attuazione di interventi di gestione e ai piani di prelievo proposti dagli ATC.
- (4) Prelievo è consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo E) Caccia alla Coturnice.
- (5) Prelievo è consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo D) Caccia alla Beccaccia.
- (6) solo in appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di lasciare il sito con arma scarica in custodia.
- (7) solo per il tordo sassello nelle aree ZPS e SIC la caccia termina al 10 gennaio
- (8) all'interno delle aree natura 2000 la caccia alla beccaccia termina il 31 dicembre





Relazione tecnica per la stesura del calendario venatorio stagione di caccia 2017-2018.

PREMESSA

La relazione è stata redatta seguendo l'impostazione della "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla L. comunitaria 2009, art. 42" trasmessa dall'ISPRA alle amministrazioni regionali. La relazione è stata integrata con i dati aggiornati di alcune pubblicazioni scientifiche dell'ISPRA. Per la specie, il cui periodo di caccia nel calendario venatorio si è discostato dal parere ISPRA, è stato indicato il periodo di prelievo per la regione Abruzzo e le eventuali misure di mitigazione.


LE BASI BIOLOGICHE

L'art. 7 della direttiva stabilisce che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale). Questi principi sono motivati da evidenti ragioni biologiche e di conservazione che possono essere sintetizzate come segue.

- Il prelievo di individui nidificanti ha pesanti ripercussioni negative sulla dinamica della popolazione interessata poiché elimina la fonte stessa del reclutamento costituito dalla loro progenie.
- Il prelievo di individui che hanno ancora giovani dipendenti dalle loro cure determina un elevato tasso di mortalità tra questi ultimi, innescando un fenomeno simile a quello descritto al punto precedente.
- Il prelievo di individui durante il ritorno ai luoghi di nidificazione può determinare alterazioni nella struttura delle popolazioni (rapporto numerico tra le classi di sesso e di età) e tende ad eliminare i migliori riproduttori. Infatti in molte specie di uccelli, anche tra quelle cacciabili, la migrazione prenuziale è caratterizzata da un transito anticipato dei maschi rispetto alle femmine e degli adulti rispetto agli immaturi nell'ambito della medesima classe di sesso. Questa strategia tende ad ottimizzare i tempi della riproduzione, facendo sì che, al loro arrivo, le femmine trovino già i maschi insediati nei rispettivi territori, il che consente un inizio immediato delle attività di corteggiamento, accoppiamento e nidificazione. Al tempo stesso, l'arrivo anticipato dei soggetti adulti, più esperti e di norma dominanti rispetto ai giovani, consente a questi ultimi di evitare di confrontarsi con gli adulti nelle fasi di definizione dei confini territoriali, offrendo loro la possibilità di stabilire territori che non interferiscono con quelli di soggetti dominanti. I soggetti che migrano per primi hanno lasciato per primi i quartieri di svernamento in base ad un più precoce raggiungimento delle condizioni fisiche di partenza, oppure hanno migrato più rapidamente dei soggetti che giungono successivamente nelle aree di nidificazione. In termini generali dunque i soggetti che migrano per primi sono caratterizzati da performances migliori, e possono quindi essere considerati quelli caratterizzati dai più alti livelli di 'fitness'

riproduttiva. La caccia esercitata anche solo durante le prime fasi della migrazione prenuziale determinerebbe il prelievo proprio delle componenti più importanti dal punto di vista demografico.





LA DEFINIZIONE DEI PERIODI CRITICI

Il testo della direttiva non indica date precise in merito alla stagione di caccia, lasciando agli stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, che tuttavia debbono rispettare i principi appena evidenziati. Allo scopo di orientare le scelte dei diversi paesi, la Commissione Europea ha a suo tempo istituito un comitato scientifico (Comitato Ornis), costituito da esperti ornitologi, che ha ricevuto il compito di stabilire, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale. I risultati del lavoro del Comitato sono riportati nel documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001. I migliori dati della letteratura scientifica disponibile e quelli raccolti direttamente dall'ISPRA hanno rappresentato la base per la definizione dei periodi di riproduzione e di migrazione riferiti all'Italia e contenuti nel "Key concepts document"; essi dimostrano che nel nostro paese per molte specie cacciabili l'inizio della migrazione prenuziale avviene per molte delle specie cacciabili nel nostro Paese già durante il mese di febbraio e per alcune già nel mese di gennaio. Inoltre i recenti mutamenti climatici hanno dimostrato di influenzare i tempi della migrazione degli uccelli, determinando generalmente un anticipo dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione legato ad una partenza più precoce delle aree di svernamento africano (Jonzén et al., 2006).

LA GUIDA INTERPRETATIVA

Più recentemente la Commissione Europea ha prodotto un ulteriore documento, teso a fornire suggerimenti per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria; si tratta della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" che, sebbene non possa essere considerato uno strumento con valore giuridico, come affermato dalla stessa Commissione, rappresenta un utile riferimento dal punto di vista tecnico. In particolare, la predetta guida stabilisce che:

- «La sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo di migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione ... omissis» (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.2);
- "omissis ... ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia ... omissis ... è ammesso un certo margine di flessibilità ... omissis ... inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni ad un periodo di dieci giorni ... omissis" (capitolo 2.7, paragrafo 2.7.9).

La sovrapposizione tra stagione venatoria e periodo di protezione è stata studiata ed elaborata nel Key Concepts document in base ad un sistema di periodo di dieci giorni (decadi). Se il periodo di divieto di caccia inizia o finisce in una particolare decade, in quella decade vi è una "sovrapposizione teorica" (tra caccia e migrazione pre-nuziale o riproduzione). La "sovrapposizione teorica" è accettata dalla Commissione appunto in senso teorico, ovvero in quanto non dimostrabile con certezza. Nella decade successiva all'inizio del periodo vietato (o precedente alla sua fine) si parla invece di sovrapposizione reale", che non è ammessa (linee guida C.E.2.7.2). L'attività venatoria è dunque ammessa nella decade di sovrapposizione teorica ma strettamente vietata nella decade successiva (quella di sovrapposizione reale). Risulta dunque opportuno valutare le date di apertura e chiusura della stagione venatoria considerando che già in essa sono incluse due decadi di sovrapposizione teorica (una in apertura e l'altra in chiusura).

La guida, inoltre, nel capitolo "rischio di perturbazione" (punto 2.6.22) tratta anche il rischio del disturbo. Questo fenomeno dipende, tra gli altri fattori, dal tipo di caccia praticata, dalla sua intensità, frequenza e durata, dalle specie interessate e dagli habitat utilizzati nonché dalla disponibilità di zone di rifugio alternative.

Per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli durante i periodi di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia occorre quindi tenere pienamente conto della necessità di creare nuove aree di rifugio a silenzio venatorio che consentano agli uccelli interessati di riposarsi e di nutrirsi. Le aree devono essere concepite in modo da assicurare agli uccelli sufficienti opportunità di alimentarsi adeguatamente e la possibilità di svolgere altre attività. Tali aspetti devono essere determinati zona per zona in funzione delle esigenze ecologiche, comportamentali, nutrizionali ed energetiche delle diverse specie cacciabili interessate dallo scaglionamento dei periodi di caccia.

Nella Regione Abruzzo, per la presenza di parchi nazionali, regionali, riserve regionali e siti SIC e ZPS, esiste un'ampia rete di zone di rifugio che occupa più del 50% del territorio regionale. Per questo non si è tenuto conto del parere ISPRA, la dove consiglia la riduzione del periodo di caccia, al fine di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio.

TEMPI DI CACCIA DIFFERENZIATI PER SPECIE NELL'AMBITO DEGLI STESSI "GRUPPI ECOLOGICI"

Un elemento da prendere in considerazione, anch'esso citato nella guida alla disciplina della caccia (§ 2.6.3-2.6.13) quale ulteriore fattore da evitare oltre al disturbo è costituito dal problema delle specie tra loro simili, vale a dire la possibile confusione tra specie cacciabili in un determinato periodo e quelle che, nello stesso periodo risultano protette. Il grado di rischio è assai variabile in funzione delle specie, della stagione (stato della muta), del sesso (nel caso di piumaggi differenti), della propensione a creare gruppi polispecifici, delle condizioni di visibilità e della preparazione dei cacciatori. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto va ricordata, nel contesto italiano la mancanza di una adeguata specializzazione da parte dei cacciatori quale requisito per accedere al prelievo delle specie ornitiche cacciabili.

STAGIONE VENATORIA ED INFLUENZA DELLA CACCIA SULLA DINAMICA DELLE POPOLAZIONI

In ottemperanza ad un basilare principio di dinamica delle popolazioni ed indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come avviene invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo-invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, che dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. In diversi casi il meccanismo appena illustrato ha trovato una conferma sperimentale attraverso l'analisi della percentuale relativa di uccelli adulti abbattuti rispetto a quelli giovani mano a mano che il prelievo prosegue durante la stagione di caccia: all'inizio si rileva generalmente una preponderanza di giovani nel carniere mentre il rapporto tende ad invertirsi nella parte terminale della stagione.

Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92. Questa data estrema di chiusura della stagione venatoria per i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia come il Canada e gli Stati Uniti. Va infine rilevato che anche i paesi dell'Europa mediterranea che in passato adottavano calendari estesi al mese di febbraio stanno progressivamente anticipando la chiusura della stagione di caccia agli uccelli migratori.

CALENDARI VENATORI E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE

La stesura dei calendari venatori deve basarsi anche sullo stato di conservazione, generale e locale, delle diverse specie, perché, soprattutto per gli uccelli migratori, la durata della stagione di caccia rappresenta un elemento importante nel determinare la quantità di individui che possono essere abbattuti. Infatti i calendari venatori fissano il carniere giornaliero massimo realizzabile da ciascun cacciatore per ciascuna specie e, a volte, anche quello massimo stagionale, ma per gli uccelli migratori non si verifica ancora oggi una diretta relazione tra il carniere consentito ed i dati di abbondanza anche quando disponibili (ad es. nel caso degli uccelli acquatici).

Per la definizione dello stato di conservazione e le informazioni riguardanti consistenza e trend delle popolazioni la Commissione europea ha adottato come testo ufficiale di riferimento il volume "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" di BirdLife International, 2004, edita da BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 12), Cambridge, UK. Esso presenta un'analisi dello stato di conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti in Europa, individuando quelle prioritarie (Species of European Conservation Concern o SPECs) in modo da poter attuare azioni di conservazione volte a migliorarne lo status. In base a questo sistema ciascuna specie è stata assegnata alle seguenti categorie:

SPEC 1: specie presente in Europa e ritenuta di interesse conservazionistico globale, in quanto classificata come gravemente minacciata, minacciata, vulnerabile prossima allo stato di minaccia, o insufficientemente conosciuta secondo i criteri della Lista Rossa IUCN;

SPEC 2: specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione sfavorevole;

SPEC 3: specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, ma che in Europa presenta uno stato di conservazione sfavorevole;

Non-SPEC^E: specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione favorevole;

Non-SPE^C: specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, dove gode di uno stato di conservazione favorevole.

In linea di principio la caccia alle specie in declino dovrebbe essere sospesa, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino.



INDICAZIONI PER LE SPECIE

Di seguito vengono fornite indicazioni per le specie i cui tempi o modalità di caccia di caccia si discostano dal parere ISPRA. I limiti estremi dei periodi definiti nel documento "Key concepts" vengono indicati come l'ultimo giorno della decade di riferimento nel caso della fine della riproduzione e dipendenza ed il primo giorno della decade di riferimento nel caso dell'inizio della migrazione prenuziale. I periodi di caccia nella regione Abruzzo per i Tordi sono stati definiti in base a quanto comunicato dall'ISPRA al Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 12006/A\$ del 13.03.2017. Nella seconda pagina della suddetta nota l'ISPRA, nel penultimo periodo, scrive: "Quindi, esclusivamente nelle more della disponibilità dei risultati delle prime fasi di fenologia collegate all'atlante per queste due specie di turdidi e prevedendo il contributo innovativo delle indicazioni derivanti dalla definizione di isocrone di movimento nell'ambito dell'intero bacino del mediterraneo, con conseguente possibilità di una nuova determinazione degli attuali contenuti dei KC, ISPRA è del parere che la data di inizio della migrazione di ritorno possa essere posticipata, per tali due specie, di una decade rispetto all'attuale, portandola alla terza decade del mese di gennaio, con possibilità di prelievo fino al 20 gennaio. Tale prospettiva verrà applicata da questo Istituto nella espressione dei propri pareri tecnici per la stagione venatoria 2017-2018, e rivalutata a fronte delle prime risultanze che saranno offerte dalle analisi di cui sopra.".

MIGRATORI TERRESTRI

BECCACCIA Scolopax rusticola

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

La specie nel 2015 è stata inserita nella categoria Least concern (di minima proccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti.

Sul "Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008/2012)" pubblicata nel 2015 da ISPRA, viene riportato a pag. 262 che la Beccaccia ha un trend in aumento sia a bréve che a lungo termine.

In Italia, inoltre, non sono mai state effettuate analisi scientifiche sull'apparato sessuale (dosaggio ormonale sulle gonadi) delle beccacce nel periodo di svernamento sul territorio italiano. Tali studi sono invece stati effettuati in Francia su tipiche aree di svernamento che presentano caratteristiche climatiche analoghe a quelle italiane. I dati francesi dimostrano che l'apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio. Questo studio ha permesso il prolungamento della data di chiusura della caccia alla beccaccia in Francia al 21 Febbraio, chiaramente con tetti di prelievo ridotti e misure di protezione in caso di ondate di gelo.

La Beccaccia nidifica in Italia in maniera assai scarsa e localizzata, con presenze più frequenti nell'area alpina, pre-alpina e dell'Appennino settentrionale. La popolazione è stimata in 50-150 coppie. La specie è migratrice regolare e svernante.

Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessita che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, l'ISPRA, seguendo il principio di precauzione, ritiene opportuno stabilire un carniere prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche. In questo contesto consiglia di adottare un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.

Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio).

Per l'ISPRA un periodo di caccia compreso tra il 1 ottobre ed il 10 gennaio risulta accettabile, anche se la chiusura della caccia al 31 dicembre è fortemente consigliabile.

Come suggerito dal Piano di gestione europeo (azione prioritaria) va prevista l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducono le beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili.

Periodi fenologici del ciclo annuale della Beccaccia tratti dall'atlante della migrazione degli uccelli pubblicato dall'ISPRA




Figura 3. Suddivisione fenologica del ciclo annuale utilizzata nelle carte stagionali di ricattura. Phenological division of the annual cycle used for the seasonal recovery maps.

Proposta di calendario venatorio

Beccaccia (Scolopax rusticola): dal 1 ottobre al 19 gennaio 2016; il prelievo è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al capo **D-Beccaccia**.

CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA

Nel periodo di svernamento e della migrazione prenuziale, è fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed all'interno degli Istituti di protezione istituiti ai sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. L'attività di monitoraggio può essere effettuata esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attività formative coerenti con le direttive tecniche all'uopo stabilite dall'ISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale. La Regione promuove e stipula, entro il 15 novembre, anche accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento.

La Regione Abruzzo, provvede a sospendere il prelievo della beccaccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate dal Protocollo elaborato dall'ISPRA per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia. Il provvedimento di sospensione e di

Regione 46

riattivazione del prelievo venatorio è comunicato agli ATC attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito Caccia della regione (https://www.regione.abruzzo.it/caccia/)

La caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni:

- a. La caccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- b. Entro il 20 febbraio 2018, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.

Parere ISPRA

"Un eventuale prolungamento del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "Key Concepts", dovrebbe essere subordinata ad una corretta gestione della specie basata sui principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato. A tal proposito si evidenzia che il monitaraggio della specie nel territorio regionale, ivi compresi gli Istituti di tutela a vario titolo istituiti, rappresenta uno strumento indispensabile per colmare le lacune delle informazioni esistenti ad oggi circa distribuzione, consistenza e fenologia della specie, a patto che lo stesso venga pianificato in modo rigoroso e standardizzato in modo da consentire l'acquisizione di informazioni scientificamente attendibili e al tempo stesso limitando il più possibile il disturbo alla beccaccia e alle altre specie non target. Al tempo stesso si evidenzia che i dati acquisiti non risulta siano stati utilizzati al fine della stesura del calendario venatorio."


Calendario venatorio 2017-2018

Come ricordato in precedenza nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati. Tale condizione non è ancora attuata in Italia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, L'ISPRA a livello nazionale ritiene opportuno stabilire un carniere prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo supportati dalle suddette statistiche.


La regione Abruzzo dall'anno in corso ha attivato la piattaforma artemide per la raccolta dei dati sui carnieri realizzati. I dati sono stati elaborati a livello regionale, provinciale e per ATC. Nella stagione venatoria considerata (2015-2016), sono stati prelevati in regione n. 3626capi. I dati della stagione venatoria 2016-2017 sono in fase d'inserimento. Di seguito si riporta un esempio dei dati raccolti.




Regione Abruzzo - stagione venatoria 2015-2016 Totale individui prelevati n. 3626



Dati abbattimenti Beccaccia provincia di L'Aquila stagione venatoria 2015-2016



Dati abbattimenti Beccaccia ATC "Avezzano" stagione venatoria 2015-2016





Per quanto riguarda il monitoraggio della specie nel territorio regionale, ivi compresi gli Istituti di tutela a vario titolo istituiti, durante la fase di svernamento, attraverso l'impiego di personale qualificato, la Regione si è attenuta al "Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma" dell'ISPRA ed ha coordinato l'attività di censimento svolta dagli ATC. Le relazioni redatte dagli stessi sono state trasmesse all'ISPRA con nota prot. RA/0172013/17 del 26.06.2017. L'ATC "Sulmona" non ha fornito i dati in quanto impossibilitato ad effettuare il monitoraggio per mancanza di aree idonee sul territorio.

Sono stati inoltre acquisiti i dati sulla classe d'età dei capi abbattuti, mediante lettura delle ali riconsegnate dai cacciatori. Di seguito la tabella di lettura suddivisa per ATC.

ATC	Adulti	Giovani
Avezzano	41	. 82
L'Aquila	10	26
Barisciano	11	16
Subequano	2	11
Roveto car.	3	8
Sulmona	2	10
Pescara	55	99
Vomano	20	38
Salinello	9	. 69
Chietino-lan.	108	172
Vastese	Non pervenuti	Non pervenuti
totali	209	515

Da quanto suesposto si evidenzia come la Regione si sia attenuta a tutte le prescrizioni ISPRA: dall'attuazione del monitoraggio, alla raccolta dei dati sui carnieri e sulle ali. Inoltre, è stato previsto nel calendario venatorio anche un carniere prudenziale, giornaliero e stagionale, rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.

Per quanto sopra riportato, nel Calendario Venatorio, la chiusura della caccia alla beccaccia è stata prevista al 10 gennaio 2018.

GESTIONE VENATORIA NELLE AREE PATOM

Nel caso dell'Orso marsicano la difficoltà di attuare una strategia comune e sinergica tra i vari Enti che, in materia frammentaria, si occupano di gestione faunistica, viene colmata da alcuni piani d'azione e protocolli di seguito enumerati, i cui contenuti sono stato osservati nella stesura del calendario venatorio proposto:

il "Piano d'azione nazionale per la tutela dell'orso bruno marsicano" (AA.VV. – 2001, quad.cons.natura Min. Amb. e ISPRA) realizzato sulla base delle migliori conoscenze scientifiche sull'orso e di un ampio processo di partecipazione e discussione su obiettivi, metodi e azioni necessarie per garantire il miglioramento dello stato di conservazione della specie nell'Appennino centrale.

Tra le azioni di gestione e conservazione previste dal PATOM (parte III punto 3) l'attività venatoria è uno degli otto punti (azione B1) ricompresi nella gestione dei conflitti. L'obiettivo

è quello di adattare la gestione delle attività venatorie nelle aree di interesse per l'orso con la presenza delle specie. In particolare, il PATOM indica come incompatibile con la presenza dell'orso la modalità di tecnica di caccia al cinghiale in braccata. Il PATOM inoltre sottolinea la necessità di predisporre un'apposita cartografia con l'indicazione delle aree di divieto della caccia alla braccata.

Il protocollo d'intesa per l'attuazione delle azioni prioritarie per la tutela dell'Orso Bruno Marsicano", promosso dal Ministero dell'Ambiente e sottoscritto il 27 marzo 2014 dalle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, dal PNALM e dal Ministero stesso. Tra gli impegni assunti nel protocollo figura anche quello per limitare gli impatti della caccia.

In particolare per la tutela dell'orso, il calendario venatorio 2017-2018, prevede un apposito punto al capo C) - attività venatoria zona PATOM – dove l'area è stata distinta in zona (C1 e C2) e zona di connessione e allargamento denominata ZPC. In queste zone la caccia è praticata con modalità differenti e con tecniche non impattanti per l'orso.

Proposta di calendario venatorio

CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE PATOM.

Fatti salvi i territori sottoposti a tutela, nei quali è vietata qualunque forma di caccia, l'attività venatoria nei SIC, nelle ZPS e nelle zone PATOM è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.

1. ATTIVITA' VENATORIA ZONA PATOM

Il prelievo venatorio nella zona PATOM, distinta in zona ZPE (C1 e C2) e Zona di connessione e allargamento, d'ora in avanti denominata ZPC, individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva", è consentito secondo le seguenti disposizioni.

a. Cinghiale: la specie è cacciabile dal 1 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica. L'esercizio della caccia è consentito con le seguenti modalità:

Zona ZPE C1

caccia in girata con limiere abilitato ENCI;

Zona ZPE C2

caccia collettiva con un solo cane.

Zona ZPC

caccia collettiva con un solo cane. Dal 16 dicembre al 31 gennaio è consentita anche la caccia collettiva con l'utilizzo di tre cani per squadra. La giornata di caccia in forma collettiva con l'utilizzo di tre cani ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 9.00 con il posizionamento delle poste, solo successivamente con lo svolgimento della braccata (comma 31 art.1 RR n. 5/2014).

Parere ISPRA

"Per quanto concerne le modalità e i tempi di prelievo del cinghiale nella ZPC, si evidenzia che il TTP "caccia e sorveglianza", sulla base dei dati disponibili sull'uso dell'area da parte di esemplari di Orso bruno marsicano, ritiene che andrebbero utilizzate tutte le possibili cautele volte a minimizzare eventuali disturbi antropici nell'area e, pertanto per coerenza con quanto indicato a adottato nela ZPE andrebbero adottate le stesse modalità di gestione venatoria ivregione previste. A parere del "caccia e sorveglianza", condiviso da ISPRA, non appare pertanto

condivisibile l'utilizzo della mini braccata anche alla luce del fatto che la ZPC ricomprende in tutto o in parte siti SIC non indicati nel calendario venatorio 2017-18 nonostante il formulario standard, aggiornato a ottobre 2013, riporti la presenza dell'orso. Infine, coerentemente con quanto indicato dal TTP "caccia e sorveglianza", si concorda con la necessità di redifinire la zonizzazione adottata in quest'area di connessione (ZPC). Sulla base di informazioni aggiornate relativa alla presenza di orsi e di una opportuna e necessaria interlocuzione con gli Enti deputati al monitoraggio dell'Orso sensu direttiva Habitat"

Calendario venatorio 2017-2018.

Nella proposta di calendario venatorio 2016-2017, è stata aggiunta per l'area ZPC, esterna alla ZPE del PNALM, a seguito del parere ISPRA, la seguente prescrizione: "L'ATC sospende la caccia collettiva con l'utilizzo di tre cani per squadra nelle zone in cui il PNALM segnala la presenza dell'orso."


Tale prescrizione è compatibile con la presenza dell'Orso in quanto nel periodo considerato per la minibraccata la specie entra nella fase di svernamento (letargo). Solo nel caso di segnalazione da parte dell'Ente deputato al monitoraggio (PNALM) di individui vaganti, gli ATC hanno l'obbligo di sospendere la minibraccata nell'area segnalata dal Parco.

Si precisa infine che con DGR 875/2016 è stata affidata all'ISPRA la predisposzione del nuovo piano faunistico venatoria regionale. Nella stesura del documento si terrà conto di quanto indicato dall'Istituto nel parere al calendario venatorio per una revisione delle modalità di gestione venatoria fino ad ora adottate nelle aree PATOM.

VINCA

In relazione al parere espresso dalla comitato CCR-VIA sul calendario venatorio, nel predisporre il calendario venatorio gli uffici preposti hanno recepito tutte le osservazioni.







Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità

Prot. n. 26737/T-A11 del 31/5/17

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca
Ufficio programmazione faunistico-venatoria ed ittico-sportiva
PIAZZA TORLONIA 91
67051 AVEZZANO AQ

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it e-mail: franco.recchia@regione.abruzzo.it marialibera.aureli@regione.abruzzo.it

Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2017-2018.


Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.


ALLEGATO come 3 age integrante alla deliberazione n. del 1 1 AGO. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUN (Avv. Daniela Valenza) DIPARTIMENTO PLE IL MENTIORAGGIO E LA TUTELA DELL'ASSIGNATE IL PER LA CONSERVAZIONA DELLA BIODIVERSITA Il Directore Dott.ssa Emi Morroni

Builtone









Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità

Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2017-2018.

Responsabili dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Amadesi (tel.: 051-65.12.204 – e-mail: barbara.amadesi@isprambiente.it) e Dott.ssa Barbara Franzetti (tel.: – e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 122325 delL'08.05.2017, avendo esaminato la proposta di calendario venatorio, si comunica quanto segue.

Secondo la normativa nazionale le Regioni hanno autonomia per quanto concerne la gestione faunisticovenatoria, mentre le tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia) della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate alcune valutazioni sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA


Uccelli

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene ambientale per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1).

Oltre a ciò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nel documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri. Si è inoltre tenuto conto delle valutazioni relative alla data di inizio della migrazione pre-nuziale di Tordo bottaccio e Cesena di cui alla nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017, che si allega al presente parere.

Ciò premesso, a giudizio di questo Istituto, i periodi e le modalità di prelievo contenute nella proposta di calendario venatorio presentata, relativamente alle specie ornitiche, appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente, fatta eccezione per la chiusura della caccia alla Beccaccia al 10 gennaio. La specie è inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") in virtù di





Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità

una contrazione complessiva maggiore del 10% nel periodo 1990 – 2000 ("Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status", BirdLife International, 2004). Nel 2015 la specie è stata inserita nella categoria Least concern (di minima preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti. Va tuttavia evidenziato che le popolazioni europee hanno mostrato comunque un decremento non irrilevante, anche se non è risultato sufficientemente rapido da rientrare nella soglia della categoria di minaccia superiore (Vulnerabile). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie anche in considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche.

ISPRA ritiene pertanto idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Una eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "Key Concepts", dovrebbe essere subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato.

A tal proposito si evidenzia che il monitoraggio della specie nel territorio regionale, ivi compresi gli Istituti di tutela a vario titolo istituiti, rappresenta uno strumento indispensabile per colmare le lacune di informazioni esistenti ad oggi circa distribuzione, consistenza e fenologia della specie, a patto che lo stesso venga pianificato in modo rigoroso e standardizzato in modo da consentire l'acquisizione di informazioni scientificamente attendibili e al tempo stesso limitando il più possibile il disturbo alla Beccaccia e ad altre specie non target. Al tempo stesso si evidenzia che i dati acquisiti sinora non risulta siano stati utilizzati al fine della stesura del calendario venatorio.

Per il Colombaccio dal 1º gennaio dovrebbe essere previsto il prelievo in forma esclusiva d'appostamento, mentre per quanto concerne il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio, la data non coincide con il periodo riproduttivo delle specie, indicato nel documento "Key Concepts", la quale è ampiamente diffusa sul territorio nazionale e presenta uno stato generale di conservazione definito sicuro. Inoltre il rischio di confusione con altre specie non cacciabili nel medesimo periodo può essere considerato trascurabile e la modalità di caccia consentita (appostamento fisso o temporaneo) e gli ambienti generalmente frequentati riducono sostanzialmente il rischio di disturbo per altre specie sensibili. Non esistono pertanto elementi tali da considerare l'estensione del periodo di caccia in contrasto con le indicazioni contenute nel documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (§§ 2.6.3-2.6.13; §§ 2.6.1 e 2.6.2) prodotto dalla Commissione Europea.

Al tempo stesso si evidenzia che particolari condizioni climatiche, caratterizzate da basse temperature e abbondanti nevicate, soprattutto nella parte finale dell'inverno, possono portare ad una maggior vulnerabilità delle popolazioni ornitiche, determinata anche da una minore accessibilità a fonti trofiche e un conseguente aumento della mortalità naturale. La stessa "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (§ 2.6.16) evidenzia come i rischi di perturbazione delle popolazioni ornitiche legati al prelievo venatorio risultino maggiori in periodi in cui gli uccelli hanno difficoltà a soddisfare il loro fabbisogno energetico e nutrizionale, come in presenza di condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli. Conseguentemente si invita codesta Amministrazione a valutare a tempo debito il sussistere di condizioni climatiche e ambientali tali che un'estensione del periodo venatorio al mese di febbraio non rappresenti una potenziale fonte di mortalità additiva per la suddetta specie.

Infine si raccomanda l'adozione per la Pavoncella di un carniere massimo stagionale pari a 25 capi per cacciatore, coerentemente con quanto indicato nel documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42".

